

BOZZA NON CORRETTA

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360),

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 novembre 2016; evidenziato che il provvedimento in esame costituisce il primo schema di decreto di attuazione della legge n. 106 del 2016, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e che tale provvedimento, in particolare, all'articolo 8 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;

preso atto, dunque, che il provvedimento in esame, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, dispone l'istituzione del servizio civile «universale» finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

rilevato, in particolare, che, nella sentenza n. 228 del 2004, la Corte costituzionale ha evidenziato come la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale trova fondamento, anzitutto, nell'articolo 52 della Costituzione e, soprattutto, nel primo comma che, configurando la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;

rilevato, altresì, che il servizio militare – come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1985 – ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere *ex* articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato;

evidenziato che la Corte ha sottolineato, nella citata sentenza n. 228 del 2004, come il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtuosità trascendono l'area degli «obblighi normativamente imposti», chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. «È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria».

sottolineato che la Corte ha quindi rilevato che la suddetta ricostruzione si riflette sulla individuazione del titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento statale che può essere rinvenuto nell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia «forze armate» ma anche la «difesa»;

sottolineato, inoltre, che la Corte ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale – ora universale –, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale nella quale rientrano certamente gli aspetti organizzativi e

procedurali del servizio;

rilevato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 164 del 1985 ha altresì precisato che «il servizio civile nazionale – ora universale – comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile e che tali attività, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso»;

preso atto che lo schema di decreto definisce, agli articoli 4 e 5, le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale;

evidenziato, al riguardo, che, in particolare, alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore (tra quelli indicati all'articolo 3 dello schema) e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni;

evidenziato, inoltre, che il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento di cui all'articolo 5 presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate;

rilevato che l'articolo 11, comma 3, nel disciplinare i criteri di accreditamento degli enti, prevede tra i livelli minimi di capacità organizzativa di cui devono essere in possesso le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, anche quello relativo ad «un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione», definite dall'articolo 1 del decreto come «articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto»;

sottolineato che tale definizione riguarda l'accreditamento degli enti di dimensione nazionale, e si rende, pertanto, necessario prevedere un requisito per favorire l'accreditamento degli enti con dimensioni organizzative più ridotte perché presenti solo in parte sul territorio nazionale;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare che dopo l'articolo 11, comma 3, sia aggiunto un comma del seguente tenore: «Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera *b*) del precedente comma 3»;

sottolineato che l'articolo 17, comma 3, prevede che le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile siano predisposte previo parere dell'Istituto per la vigilanza dalle assicurazioni senza individuare il soggetto competente a predisporre tali condizioni;

preso atto che l'articolo 18, comma 5, riconosce il servizio civile universale completato senza demerito quale titolo di preferenza ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, previo inserimento (facoltativo) di apposita previsione nei relativi bandi da parte delle pubbliche amministrazioni senza prevedere, nel contempo, meccanismi – quali ad esempio quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – volti a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni che redigono i bandi concorsuali;

rilevato che l'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile senza specificare il soggetto competente al predetto rilascio;

ricordato che l'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo

nazionale per il servizio civile pari a 146,3 milioni di euro;

ricordato, altresì, che come peraltro già evidenziato nel parere reso da questo Comitato alla VIII Commissione lo scorso 6 dicembre, analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016, che dispone un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146,3 milioni per l'anno 2016 «anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale»;

ricordato che l'orario minimo lavorativo è ad oggi fissato, dalla legislazione vigente, a 30 ore settimanali e che sarebbe opportuno valutare una possibile rimodulazione del suddetto orario, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 5, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, siano sostituite le parole «sentite le Regioni interessate» con le parole «con il coinvolgimento delle Regioni interessate» e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento che riguardano esclusivamente specifiche aree territoriali sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Regioni interessate»;

2) sia coordinata la previsione di cui all'articolo 25 con la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità all'articolo 4, comma 4, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, di prevedere l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerato che la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la riqualificazione urbana, l'educazione e promozione della cultura e dello sport);

b) all'articolo 11, dopo il comma 3, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente comma: «Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera b) del precedente comma 3».

c) all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare le cause di incompatibilità che i membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare;

d) all'articolo 17, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il soggetto competente a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;

e) all'articolo 18, al fine di limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni in sede di redazione dei bandi concorsuali, si valuti l'opportunità di richiamare la normativa vigente – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 1994 – che già prevede una serie di titoli di preferenza nei concorsi pubblici, valutabili unicamente a parità di merito o a parità di merito e di titoli;

f) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto competente al rilascio

dell'attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile;

g) si valuti l'opportunità di verificare se l'orario minimo lavorativo, oggi fissato a 30 ore settimanali dalla legislazione vigente, possa essere diversamente modulato prevedendo una soglia minima di 25 ore.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ITALIANA – SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360), emanato ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera d), 4 e 5, 2 e 8, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, aggiungere i corpi civili di pace tra i settori di intervento di cui alla lettera g);
b) all'articolo 4, comma 4, prevedere che la predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali avvenga con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, la Consulta nazionale per il servizio civile e la Conferenza Stato-Regioni.
Quaranta, Costantino, D'Attorre.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360),
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 novembre 2016;
evidenziato che il provvedimento in esame costituisce il primo schema di decreto di attuazione della legge n. 106 del 2016, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e che tale provvedimento, in particolare, all'articolo 8 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;

preso atto, dunque, che il provvedimento in esame, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, dispone l'istituzione del servizio civile «universale» finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

rilevato, in particolare, che, nella sentenza n. 228 del 2004, la Corte costituzionale ha evidenziato come la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale trova fondamento, anzitutto, nell'articolo 52 della Costituzione e, soprattutto, nel primo comma che, configurando la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;

rilevato, altresì, che il servizio militare – come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1985 – ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere *ex* articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato;

evidenziato che la Corte ha sottolineato, nella citata sentenza n. 228 del 2004, come il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtuosità trascendono l'area degli «obblighi normativamente imposti», chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. «È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria».

sottolineato che la Corte ha quindi rilevato che la suddetta ricostruzione si riflette sulla individuazione del titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento statale che può essere rinvenuto nell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia «forze armate» ma anche la «difesa»;

sottolineato, inoltre, che la Corte ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale – ora universale –, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale nella quale rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio;

rilevato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 164 del 1985 ha altresì precisato che «il servizio civile nazionale – ora universale – comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile e che tali attività, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso»;

sottolineata l'opportunità di verificare la possibile inclusione, nei settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale, di cui all'articolo 3, lettera *g*), dello schema in esame, del complesso delle attività svolte dai corpi civili di pace, al termine del periodo di sperimentazione previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 147 del 2013;

preso atto che lo schema di decreto definisce, agli articoli 4 e 5, le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale;

evidenziato, al riguardo, che, in particolare, alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore (tra quelli indicati all'articolo 3 dello schema) e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni;

evidenziato, inoltre, che il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento di cui all'articolo 5 presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate;

rilevato che l'articolo 11, comma 3, nel disciplinare i criteri di accreditamento degli enti, prevede tra i livelli minimi di capacità organizzativa di cui devono essere in possesso le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, anche quello relativo ad «un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione», definite dall'articolo 1 del decreto come «articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto»;

sottolineato che tale definizione riguarda l'accredimento degli enti di dimensione nazionale, e si rende, pertanto, necessario prevedere un requisito per favorire l'accredimento degli enti con dimensioni organizzative più ridotte perché presenti solo in parte sul territorio nazionale;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare che dopo l'articolo 11, comma 3, sia aggiunto un comma del seguente tenore: «Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera b) del precedente comma 3»;

sottolineato che l'articolo 17, comma 3, prevede che le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile siano predisposte previo parere dell'Istituto per la vigilanza dalle assicurazioni senza individuare il soggetto competente a predisporre tali condizioni;

preso atto che l'articolo 18, comma 5, riconosce il servizio civile universale completato senza demerito quale titolo di preferenza ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, previo inserimento (facoltativo) di apposita previsione nei relativi bandi da parte delle pubbliche amministrazioni senza prevedere, nel contempo, meccanismi – quali ad esempio quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – volti a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni che redigono i bandi concorsuali;

rilevato che l'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile senza specificare il soggetto competente al predetto rilascio;

ricordato che l'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 146, 3 milioni di euro;

ricordato, altresì, che come peraltro già evidenziato nel parere reso da questo Comitato alla VIII Commissione lo scorso 6 dicembre, analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016, che dispone un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146, 3 milioni per l'anno 2016 «anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale»;

ricordato che l'orario minimo lavorativo è ad oggi fissato, dalla legislazione vigente, a 30 ore settimanali e che sarebbe opportuno valutare una possibile rimodulazione del suddetto orario, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 5, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, siano sostituite le parole «sentite le Regioni interessate» con le parole «con il coinvolgimento delle Regioni interessate» e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi

di intervento che riguardano esclusivamente specifiche aree territoriali sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Regioni interessate»;

2) sia coordinata la previsione di cui all'articolo 25 con la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità all'articolo 4, comma 4, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, di prevedere l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerato che la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la riqualificazione urbana, l'educazione e promozione della cultura e dello sport);

b) all'articolo 11, dopo il comma 3, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente comma: «Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera *b)* del precedente comma 3»;

c) all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare le cause di incompatibilità che i membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare;

d) all'articolo 17, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il soggetto competente a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;

e) all'articolo 18, al fine di limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni in sede di redazione dei bandi concorsuali, si valuti l'opportunità di richiamare la normativa vigente – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – che già prevede una serie di titoli di preferenza nei concorsi pubblici, valutabili unicamente a parità di merito o a parità di merito e di titoli;

f) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto competente al rilascio dell'attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile;

g) si valuti l'opportunità di verificare se l'orario minimo lavorativo, oggi fissato a 30 ore settimanali dalla legislazione vigente, possa essere diversamente modulato prevedendo una soglia minima di 25 ore adeguando, eventualmente, anche la soglia massima.